



02261


COMUNE DI ANCONA

AREA FINANZIARIA
SERVIZIO RAGIONERIA

PROT. N. 9521

Ancona, 2 febbraio 2001

Presidente
- DU
- DD
- DO
- Ragioneria x coll.



Al Presidente
ANCONAMBIENTE A.S.S.
Azienda Speciale Servizi
Via del Commercio, 27
ANCONA

Dr. Bucci Guido
Via Marsala 12
ANCONA

OGGETTO: trasformazione AnconAmbiente in spa.

Con la presente si trasmette in allegato copia della deliberazione consiliare n. 6 del 29 gennaio 2001 relativa : "TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE ANCONAMBIENTE A.S.S. IN SOCIETA' PER AZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. N. 113, CO.1, LETT. E) E N. 115 DEL D.LGS.VO 267 DEL 18.8.2000".

I termini connessi agli adempimenti necessari per l'esecuzione del deliberato decorrono dal 29.1.2001, a seguito dichiarazione di immediata eseguibilità dell'atto.

La presente viene inviata al notaio Bucci Guido al quale, di comune intesa con l'azienda, si affida l'incarico per il perfezionamento della trasformazione in argomento.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA
Dott. David Alessandroni

1034 77
2
PRES-DG-
DP-DT-SEGR.

Il sottoscritto messo del Comune di Ancona
ha notificato il presente atto a

ANCONAMBIENTE A.S.S.

consegnandolo a SOBBI MURRESU

in qualità di IMPIEGATO


Ancona, li 22/02/2001

IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE



Salvatore



COPIA

COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO

N. 6 DEL 29/01/2001

**Oggetto : TRASFORMAZIONE AZIENDA SPECIALE ANCONAMBIENTE
ASS IN SOCIETA' PER AZIONI AI SENSI ARTT. N. 113 DECRETO LGS
267/2000**

L'anno duemilauno, il giorno ventinove, alle ore 15:30, del mese di Gennaio nella sede del Comune, in seguito a convocazione, si è riunito il Consiglio nelle persone dei

Signori:

BERARDINELLI DANIELE	Presente	GRASSINI ALDO	Presente
BILO' BRUNO	Presente	ITALIANO MATTEO	Presente
BOVINO MANLIO	Presente	LUCIOLI TIZIANO	Presente
BURATTINI BARBINI MARIDA	Presente	MANGANI LIDIA	Presente
BUSILACCHI GIANLUCA	Assente	MARCHETTI GIORGIO	Presente
CAPRARI SERGIO	Presente	MARCONI LUCIANO	Presente
CICCIOLI CARLO	Presente	MARCONI SIMONE	Assente
COPPARI LUIGI	Assente	MARESCIA GIANNI	Assente
CRISPIANI STEFANO	Presente	PASCUCCI PAOLO	Presente
CURZI FRANCO	Presente	PAVANI GIORGIO	Presente
EUSEBI PAOLO	Presente	PETRI ELENA	Presente
FARRONI ROBERTO	Presente	PIERI LUIGI MARIA	Presente
FATTORINI ULDERICO	Presente	PROIETTI PIERCARLO	Presente
FAVIA DAVID	Presente	RIGHI DOMENICO	Presente
FERRATI RICCARDO	Presente	RUMORI STEFANO	Presente
FIMMANO' PAOLA	Presente	SILVETTI DANIELE	Presente
GABRIELLI EZIO	Presente	TADDEI DOMENICO ANTONIO	Assente
GIOACCHINI ANDREA	Presente	TERRANOVA FRANCESCO	Presente
GORAJSKI VISCONTI MARIA CRISTINA	Presente	TURCHETTI ENRICO	Presente
GRAMILLANO FIORELLO	Presente	VICI STEFANO	Presente
Sindaco GALEAZZI RENATO	Presente		

Partecipa il Segretario Generale RAMADU' MARIANI LORENZO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente MARCHETTI GIORGIO ed invita il Consiglio Comunale all'esame dell'oggetto su riferito.

DELIBERAZIONE N. 6 DEL 29-1-2001

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE ANCONAMBIENTE A.S.S. IN SOCIETA' PER AZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. N. 113, CO.1, LETT. E) E N. 115 DEL D.LGS.VO 267 DEL 18.8.2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il sotto riportato documento istruttorio redatto dal Servizio Ragioneria – Aziende:

“”Premesse:

L'Anconambiente A.S.S. è azienda speciale del Comune di Ancona ai sensi dell'art. 23 della Legge 142/1990 a seguito della trasformazione (decorrenza 1.1.1996) dell'ex municipalizzata ASMIU deliberata con atto consiliare n. 463 del 29.9.1995 (CORECO prot. n. 10745 del 12.1.1996), modificato con successive deliberazioni consiliarie n. 687 del 18.12.1995 (CORECO prot. n. 17968 del 12.1.1996) e n. 236 del 15.4.1996 (CORECO PROT. N. 8325 DEL 30.4.1996).

L'azienda speciale è stata regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di Ancona – Ufficio Registro delle Imprese - al n. 97/1996.

Oggetto dell'attività aziendale è l'esercizio integrato dei servizi di igiene urbana ambientali, complementari e simili nonché altri servizi, meglio elencati nello statuto.

I servizi che l'Amministrazione comunale ha affidato alla propria azienda sono regolati da appositi contratti di servizio. In particolare dall'1.1.2001:

- contratto di servizio 2001-2015 per l'affidamento dei servizi di igiene ambientale, complementari e simili approvato con deliberazione consiliare n. 108 del 28.9.2000;
- contratto di servizio 2001-2004 per l'affidamento del servizio di riscossione e accertamento dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione consiliare 109 del 28.9.2000.

In data 10 maggio 1999, l'Azienda Speciale AnconAmbiente ha conferito al SANPAOLO IMI S.p.a., per conto dell'Amministrazione comunale, l'incarico di predisporre uno studio preliminare per la scelta della forma di gestione ottimale dei servizi attualmente affidati all'azienda.

In esecuzione di tale incarico il SANPAOLO IMI ha predisposto uno “Studio preliminare” il quale conclude, sulla base di ampie e approfondite motivazioni, che il modello ottimale per la gestione dei servizi attualmente affidati all'azienda è la società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, ex art. 22, co.3, lett. e) della legge 142/1990, ora art. 113, co. 1, lett. e) del D.Lgs.vo 267/2000, sottolineando, tra l'altro, i seguenti vantaggi della gestione di servizi pubblici mediante tale forma:

- possibilità di coinvolgere nella gestione risorse, finanziarie e tecniche, di terzi;
- maggiore efficienza e flessibilità operativa e gestionale;

- possibilità di operare al di fuori del territorio del Comune di appartenenza.
- Tali conclusioni sono state condivise dalla Giunta comunale della seduta del 2.10.2000 con decisione lettera "R".

Ciò premesso:

Ritenuto opportuno, sulla base delle motivazioni indicate in tale studio preliminare, da intendersi qui integralmente richiamate, procedere alla trasformazione dell'azienda AnconAmbiente in società per azioni utilizzando la possibilità offerta dall'art. 115 del citato T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs.vo 267/2000).

Detto articolo prevede:

- la possibilità del Comune di trasformare, con atto unilaterale, la propria azienda speciale in società per azioni di cui può restare azionista unico per un periodo comunque non superiore a due anni,
- l'obbligo di fissare, con la deliberazione di trasformazione, l'importo del capitale sociale che non può essere inferiore al fondo di dotazione dell'ultimo bilancio di esercizio aziendale approvato,
- il rinvio all'osservanza degli adempimenti previsti dal Codice civile in ordine al deposito dell'atto costitutivo e alla iscrizione della società,
- l'impegno degli amministratori di richiedere, entro tre mesi dalla costituzione, ad un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata contenente la descrizione dei beni e dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuiti e criteri di valutazione seguiti; entro 6 mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori della società devono procedere alla determinazione dei valori definitivi di conferimento,
- l'esenzione da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali per le operazioni di conferimento e di assegnazione dei beni degli enti locali alla società risultante dalla trasformazione di azienda speciale;

Considerato che la presente deliberazione di trasformazione ha valenza di atto costitutivo e quindi occorre determinare gli elementi essenziali della nuova società, in particolare: il capitale iniziale, la sede, l'oggetto, sociale, la composizione del primo Consiglio di Amministrazione e del primo Collegio Sindacale, il valore nominale, numero e caratteristiche delle azioni ed infine le modalità di riparto degli utili; occorre inoltre allegare a detto atto costitutivo lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società;

Ritenuto pertanto di:

- ribadire che la nuova società sarà a prevalente capitale pubblico locale, come previsto dall'art. 113, lettera e) co. 1, del D.Lgs.vo 267/2000, anche dopo il periodo di azionariato unico;
- determinare provvisoriamente il capitale sociale in Euro 3.850.000, pari a L. 7.454.639.500 e quindi non inferiore al fondo di dotazione aziendale al 31.12.1999 (che risultava di L. 7.405.587.507); come prevede il succitato art. 115 del T.U.

- fissare in 10 Euro il valore nominale di ciascuna azione (L. 19.363);
- mantenere la sede della società in Via del Commercio, 27 e la denominazione "Anconambiente";
- nominare gli amministratori della S.p.a. ;
- nominare i sindaci della S.p.a.;
- ribadire che la società "derivata" dalla trasformazione conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentra pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi della azienda originaria ed in particolare, per quanto riguarda quelli con il Comune di Ancona, la società subentra nei due contratti di servizio (igiene urbana e affissioni/pubblicità) menzionati al primo capoverso delle premesse i quali, se del caso, potranno essere modificati e/o integrati per adeguarli alla nuova natura giuridica del soggetto gestore del servizio.

SI PROPONE QUANTO SEGUE

- 1) di approvare, per le ragioni ed i motivi indicati in premessa e da intendersi qui integralmente recepiti, la trasformazione dell'Azienda Speciale AnconAnconambiente A.S.S. in società per azioni, secondo il combinato disposto degli artt. 113, co. 1, lettera e) e art. 115 del D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000;
- 2) di stabilire, conseguentemente, quanto segue:
 - a) la trasformazione avrà effetto dalla data di iscrizione nel registro delle imprese ed il primo esercizio sociale si chiuderà il 31.12.2001;
 - b) il Comune di Ancona al momento della trasformazione è l'azionista unico e lo rimarrà per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione; quando cesserà l'azionariato unico il Comune di Ancona dovrà in ogni caso mantenere una quota di partecipazione superiore alla metà del capitale sociale;
 - c) la nuova società ha come ragione sociale "AnconAmbiente s.p.a.", e sede in Via del Commercio, 27 – Ancona,
 - d) la durata, l'oggetto e le altre norme regolatrici della società sono contenute nello Statuto sociale che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
 - e) il capitale sociale è provvisoriamente fissato in Euro 3.850.000 equivalenti a L. 7.454.639.500, suddiviso in n. 385.000 del valore nominale di 10 Euro ciascuna (L. 19.363),
 - f) sono nominati Amministratori della società gli attuali Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale sigg.:
 - Montanari Umberto - Presidente
 - Bevilacqua Giovanni - Componente
 - Desideri Claudio - Componente
 - Di Bitonto Caterina - Componente

- Lucesoli Lorenzo - Componente

Tale primo Consiglio di Amministrazione resta in carica per un periodo non superiore a tre mesi dalla data di iscrizione della società nel Registro delle Imprese; entro tale periodo si provvederà alla costituzione dell'organo statutario secondo la composizione e le modalità disciplinate dall'art. 19 dello statuto. Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di convocare l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori entro trenta giorni dall'avvenuta trasformazione.

g) sono nominati:

1) Sindaci – membri effettivi - della società gli attuali Presidente e componenti del Collegio sindacale dell'azienda speciale sigg:

- rag. Battucci Lamberto - Presidente
- dott. Nagni Gabriele - Membro effettivo
- dott. Veroli Sergio - Membro effettivo

2) Sindaci – membri supplenti – della società i sigg:

- _____
- _____

I nominati restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Per le nomine successive si provvederà secondo la composizione e le modalità disciplinate dall'art. 28 dello statuto.

h) la società subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli derivanti dal rapporto di lavoro con il personale, facenti capo all'Azienda speciale;

3) di approvare lo Statuto sociale nel testo allegato al presente atto sotto la lettera "A";

4) di confermare il conferimento di beni immobili, mobili e fondi liquidi a titolo di capitale di dotazione effettuato a favore dell'azienda speciale con decorrenza 1.1.96 con la deliberazione di costituzione e, successivamente con deliberazioni di consiglio n. 195/1997 e 93/1999;

5) di confermare l'affidamento dei servizi per i quali sono stati approvati i seguenti contratti:

- contratto di servizio 2001-2015 per l'affidamento dei servizi di igiene ambientale, complementari e simili approvato con deliberazione consiliare n. 108 del 28.9.2000;
- contratto di servizio 2001-2004 per l'affidamento del servizio di riscossione e accertamento dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione consiliare 109 del 28.9.2000.

Detti contratti potranno essere modificati e/o integrati per adeguarli alla nuova natura giuridica del gestore del servizio.

6) di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad introdurre nel presente atto costitutivo e nell'allegato statuto quelle varianti, soppressioni ed aggiunte che fossero richieste per il perfezionamento della presente

trasformazione, senza che occorra alcuna ulteriore deliberazione, sempre che ciò non comporti modifiche di struttura o comunque di carattere sostanziale, nel qual caso la rielaborazione dell'atto costitutivo e dello statuto dovrà essere preventivamente concordata in sede di deliberazione consiliare.

- 7) di dare atto che il conferimento e l'assegnazione dei beni in sede di trasformazione di azienda speciale in società per azioni sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statale e regionali e che eventuali altre spese dipendenti dal presente atto sono a carico della società alla quale compete anche dar seguito agli adempimenti successivi necessari a dare esecuzione al presente atto.

Ancona, 11 dicembre 2000

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Rag. Lolita Rosolani

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA
IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA
f.to Dott. David Alessandroni"

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter deliberare sulla proposta:

Visto che la proposta riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Visto che la 1^a e 5^a Commissione Consiliare hanno proposto i seguenti emendamenti nel seguente testo:

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ISCRITTA AL N.2397 DELL'O.d.G. DEL CONSIGLIO COMUNALE

EMENDAMENTO N.1

ELIMINARE a pag. 2, al capoverso "Ritenuto opportuno", dopo le parole "...in società per azioni"(rigo 8°), il seguente periodo:

<<di cui può restare azionista unico per un periodo comunque non superiore a due anni>>

ELIMINARE a pag. 3 e pag. 5, punto 2) lettera b) il seguente periodo: <<e lo rimarrà per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione>>

EMENDAMENTO N.2

AGGIUNGERE a pag.5, dopo il capoverso "Ritenuto di condividere..."il seguente ulteriore capoverso:

<<Considerato inoltre che l'Amministrazione comunale:

-si impegna a conferire ulteriori servizi ad AnconAmbiente, così come previsto nel Contratto di Servizio di Igiene Ambientale, in particolare ai punti 10 e 12 delle premesse e al comma 2.3 dell'art.4 dello stesso, regolandoli con appositi contratti; dal momento dell'approvazione della delibera e orientativamente in previsione della scadenza del contratto in essere, AnconAmbiente predisporrà un piano industriale al fine di consentire al Consiglio Comunale il conferimento del servizio di Pubblica Illuminazione.

-si impegna ad aprire un confronto con gli altri Comuni dell'ambito territoriale e con la Provincia al fine di prevedere in prospettiva la formazione di un soggetto d'ambito che valorizzi il ruolo di AnconAmbiente S.p.A. in sinergia con gli altri soggetti presenti nel territorio.>>

EMENDAMENTO N.3

ELIMINARE nel dispositivo, al punto 2), lettera f), il periodo da <<Tale primo Consiglio di Amministrazione....>> fino a <<...entro trenta giorni dall'avvenuta trasformazione.>> e SOSTITUIRE come segue:

<<I componenti di tale Consiglio di Amministrazione restano in carica per un periodo corrispondente alla durata del loro mandato di amministratori dell'azienda, secondo la scadenza naturale, e comunque fino e non oltre il 3° mese successivo alla data di insediamento del Sindaco neoeletto nella tornata elettorale del 2001.

Il Consiglio di Amministrazione così costituito ha l'obbligo di convocare l'Assemblea entro 15 giorni dalla data di insediamento del nuovo Sindaco, di modo che la stessa proceda per tempo alla nomina degli amministratori di propria competenza e gli stessi possano insediarsi entro il termine massimo in precedenza indicato, una volta che il Comune abbia provveduto alla nomina del Presidente ai sensi dell'art.2458 c.c.>>

EMENDAMENTO N.4

Nello STATUTO:

- INSERIRE al titolo 8 "Disposizioni Generali" un articolo aggiuntivo:<<La Società garantisce l'accesso ai propri atti, nei limiti di legge, ai componenti delle Assemblee elettive degli enti pubblici azionisti.>>
-
- SOSTITUIRE il testo dell'art. 37 – Disposizione transitoria – con il seguente.
-
- 37.1 Sono chiamati a far parte del primo Consiglio di Amministrazione gli attuali amministratori dell'Azienda Speciale AnconAmbiente e gli stessi restano in carica per un periodo corrispondente alla durata del loro mandato di amministratori dell'Azienda, secondo la scadenza naturale, e comunque fino e non oltre il 3° mese successivo alla data di insediamento del Sindaco neoeletto nella tornata elettorale del 2001.

- 37.2 Il Consiglio di Amministrazione così costituito ha l'obbligo di convocare l'Assemblea entro 15 giorni dalla data di insediamento del nuovo Sindaco, di modo che la stessa proceda per tempo alla nomina degli amministratori di propria competenza e gli stessi possano insediarsi entro il termine massimo in precedenza indicato, una volta che il Comune abbia provveduto alla nomina del Presidente ai sensi dell'art. 2458 c.c.
- 37.3 I componenti del primo Collegio sindacale sono nominati come da atto costitutivo per un triennio intero.

Visto il sub-emendamento presentato dal Consigliere Favia sull'emendamento n. 2 presentato dalla 1^ e 5^ Commissione Consiliare

Aggiungere dopo le parole "Pubblica Illuminazione" le parole "che sarà gestita attraverso l'associazione in partecipazione al 49% di privati esperti del settore individuati mediante gara".

Visto l'emendamento presentato dal Consigliere Bilò ed altri modificativo dell'emendamento n. 2 presentato dalla 1^ e 5^ Commissione Consiliare nel seguente testo:

Dopo le parole "predisporrà un piano industriale al fine di consentire al Consiglio Comunale" aggiungere..."di valutare la possibilità di conferire il servizio della pubblica illuminazione".

Visto il sub-emendamento presentato dal Consigliere Italiano ed altri sull'emendamento n. 2 presentato dalla 1^ e 5^ Commissione Consiliare nel seguente testo:

Dopo le parole..."al fine di consentire al Consiglio Comunale", aggiungere le parole "a termini di legge".....per cui il nuovo testo diventa: ".....al fine di consentire al Consiglio Comunale, a termini di legge, il conferimento del servizio di Pubblica Illuminazione.

Visto l'emendamento presentato dal Consigliere Bovino nel seguente testo:

Aggiungere a pag. 5 al capoverso "Ritenuto di condividere..." il seguente e ulteriore capoverso:

"Anconambiente SPA si fa carico, a servizio illuminazione conferito, qualora si verificasse nella attuale azienda appaltatrice (IECE) una eccedenza di personale normalmente impegnato nel lavoro di illuminazione direttamente causata dalla perdita del servizio stesso, ad assumere le maestranze in esubero, licenziate o in stato di mobilità".

Visto l'emendamento presentato dal Consigliere Favia nel seguente testo:

Art. 2b (pagg. 3 e 5) sostituire:

La Società verrà subito aperta ai privati in misura pari al 49%.

Visto l'emendamento presentato dalla Consigliera Petri nel seguente testo:

Si propone di emendare l'articolo 5 dello Statuto societario, laddove viene fissato l'ammontare del capitale sociale dell'Azienda medesima in L. 7.454.639.500 ripartito in n. 385.000 azioni del valore nominale di 10 euro cadauna, prescrivendo l'offerta in prelazione delle quote destinate al mercato ai dipendenti ed agli utenti, per un periodo di quattro mesi (di modo che l'arrivo di eventuali grossi gruppi specializzati nel settore dei rifiuti avvenga non per scelta dell'Amministrazione, ma tramite il meccanismo del mercato e lasciando eventuali guadagni ai cittadini).

Inoltre, la previsione di una più vasta quota offerta ai dipendenti consentirebbe di intraprendere un più serio e consistente esempio di compartecipazione dei lavoratori alle scelte aziendali ed agli utili della impresa.

Pertanto, dopo il primo comma dell'art. 5 dovranno essere inseriti i seguenti commi:

“5.2. La società è a prevalente capitale pubblico locale ai sensi dell'art. 113 del T.U. citato. La quota di partecipazione del Comune di Ancona, o di eventuali altri enti locali territoriali, dovrà in ogni caso essere superiore alla metà del capitale sociale. Al termine del periodo di azionariato unico ad ogni cittadino maggiorenne residente nel Comune di Ancona verrà offerta prelazione per l'acquisto a valore nominale di una azione: detto diritto di prelazione potrà essere trasferito solo tra parenti sino al 4° grado ed affini sino al 2°. Le restanti quote verranno offerte in prelazione, individuale, non trasferibile ed in parti eguali a tutti i dipendenti della A.S.S. Anconambiente.

5.3 Il termine per l'esercizio del diritto di opzione è di sessanta giorni dalla offerta. Dopo la scadenza di detto termine tutte le quote, sia quelle acquisite dagli oblati che quelle rimaste nella disponibilità dell'azionista unico per il mancato esercizio della prelazione, potranno essere liberamente poste in vendita a condizioni di mercato. Il collocamento delle quote rimaste nella disponibilità del Comune potrà comunque avvenire solo attraverso procedure di evidenza pubblica.

5.4 Nella eventualità di aumenti di capitale sociale, le quote emittende verranno offerte in prelazioni ai medesimi soggetti e con le medesime proporzioni, in deroga all'art. 2441 cc. Come previsto dal VI comma del medesimo articolo.

L'art. 6.3 viene ad essere così modificato:

“In sede di aumento di capitale sociale i soci, dopo l'esaurimento della procedura di opzione di cui all'art. 5, hanno a loro volta diritto di opzione nella sottoscrizioni delle residue azioni di nuova emissione, in proporzione....”.

All'art. 7.2 dopo l'ultima frase “...comunicazione scritta a tutti i soci” è aggiunta l'ulteriore precisazione: “ a tutti i soci portatori di una partecipazione non inferiore a 1.000 quote; provvede altresì a dare comunicazione della proposta ai soci minori mediante affissione della stessa nella sede della Società e, qualora la

proposta stessa abbia ad oggetto una partecipazione superiore alle 1.000 azioni, mediante pubblicazione per estratto su tre quotidiani locali”.

Preso atto che sugli emendamenti di cui sopra è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica;

Visto l'esito della votazione **dell'emendamento n 1 presentato dalla 1^ e 5^ Commissione Consiliare**, effettuata con sistema elettronico e proclamata dal Presidente come segue:

presenti: n. 33
votanti: n. 32
favorevoli: n. 32
contrari: n. =
astenuti: n. 1 Pieri

APPROVATO

Visto l'esito della votazione del sub-emendamento presentato dal Consigliere Favia, effettuata con sistema elettronico e proclamata dal Presidente come segue:

presenti: n. 36
votanti: n. 34
favorevoli: n. 5
contrari: n. 29 Verdi, DS, RC, RI, Pieri, PPI, PRI, Misto, LSU
astenuti: n. 2 Eusebi, Italiano

RESPINTO

Visto l'esito della votazione dell'emendamento modificativo dell'emendamento n. 2 della 1^ e 5^ commissione consiliare, presentato dal Consigliere Bilò ed altri effettuata con sistema elettronico e proclamata dal Presidente come segue:

presenti: n. 36
votanti: n. 33
favorevoli: n. 18
contrari: n. 15 RC, AN, Misto, Burattini, LSU, Gabrielli, Grassini, Lucioi.
astenuti: n. 3 Marchetti, Favia, Berardinelli

APPROVATO

Visto l'esito della votazione del sub-emendamento presentato dal Consigliere Italiano, effettuata con sistema elettronico e proclamata dal Presidente come segue:

presenti: n. 32
votanti: n. 19
favorevoli: n. 15
contrari: n. 4 Sindaco, PRI, Pieri, Caprari

astenuti: n. 13 Eusebi, Ferrati, Proietti, Terranova, Vici, Turchetti, Fimmanò, Gioacchini, Gorajski, Bilò, Pavani, Rumori, Gramillano.

APPROVATO

Visto l'esito della votazione dell'emendamento n. 3 e la parte finale dell'emendamento n. 4 (da "SOSTITUIRE") proposto dalla 1^a e 5^a Commissione consiliare, effettuata con sistema elettronico e proclamata dal Presidente come segue:

presenti: n. 32
votanti: n. 31
favorevoli: n. 30
contrari: n. 1 Pieri
astenuti: n. 1 Favia

APPROVATO

Visto l'esito della votazione della parte iniziale dell'emendamento n. 4 presentato dalla 1^a e 5^a Commissione Consiliare, effettuata con sistema elettronico e proclamata dal Presidente come segue:

presenti: n. 31
votanti: n. 29
favorevoli: n. 28
contrari: n. 1 Pieri
astenuti: n. 2 Favia, Silvetti

APPROVATO

Visto l'esito della votazione dell'emendamento presentato dal Consigliere Bovino, effettuata con sistema elettronico e proclamata dal Presidente come segue:

presenti: n. 28
votanti: n. 20
favorevoli: n. 10
contrari: n. 10 DS (parte)
astenuti: n. 8 Marchetti, Ferrati, Grassini, Eusebi, Proietti, Gioacchini, Gorajski, Terranova.

NON APPROVATO

Visto l'esito della votazione dell'emendamento Favia, effettuata con sistema elettronico e proclamata dal Presidente come segue:

presenti: n. 33
votanti: n. 31
favorevoli: n. 7
contrari: n. 24 Verdi, DS, RC, RI, PPI, PRI, Misto
astenuti: n. 2 Eusebi, Italiano

RESPINTO

Visto l'esito della votazione dell'emendamento presentato dalla Consigliera Petri, effettuata con sistema elettronico e proclamata dal Presidente come segue:

presenti: n. 32
votanti: n. 31
favorevoli: n. 6
contrari: n. 25 Verdi, RC, PPI, PRI, Misto, LSU.
astenuti: n. 1 Gorajski

RESPINTO

Vista la proposta dell'Assessore Steconi che integra la deliberazione, al punto 2.2 del dispositivo con i seguenti nominativi dei due Sindaci supplenti:

ANDREA CALDERIGI e PAOLO DI PAOLO

Visto l'esito della votazione della proposta, comprensiva degli emendamenti come sopra approvati ed integrata dei nominativi dei Sindaci supplenti, effettuata con sistema elettronico e proclamata dal Presidente come segue:

presenti: n. 36
votanti: n. 33
favorevoli: n. 20
contrari: n. 13 RC, FI-CCD-CDU, AN, Burattini, MISTO, Fattorini
astenuti: n. 3 Gorajski, Italiano, Grassini.

visto l'esito della votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità, effettuata con sistema elettronico e proclamata dal Presidente come segue:

presenti: n. 23
votanti: n. 22
favorevoli: n. 22
contrari: n. ==
astenuti: n. 1 Gorajski

Il Presidente, sulla scorta dell'esito delle votazioni sugli emendamenti e sulla proposta complessiva, dichiara approvato l'atto deliberativo nel testo emendato che di seguito si riporta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter deliberare sulla proposta:

Considerato inoltre che l'Amministrazione comunale:

-si impegna a conferire ulteriori servizi ad AnconAmbiente, così come previsto nel Contratto di Servizio di Igiene Ambientale, in particolare ai punti 10 e 12 delle premesse e al comma 2.3 dell'art.4 dello stesso, regolandoli con appositi contratti; dal momento dell'approvazione della delibera e orientativamente in previsione

della scadenza del contratto in essere, AnconAmbiente predisporrà un piano industriale al fine di consentire al Consiglio Comunale, a termini di legge, di valutare la possibilità di conferire il servizio di Pubblica Illuminazione.

-si impegna ad aprire un confronto con gli altri Comuni dell'ambito territoriale e con la Provincia al fine di prevedere in prospettiva la formazione di un soggetto d'ambito che valorizzi il ruolo di AnconAmbiente S.p.A. in sinergia con gli altri soggetti presenti nel territorio.>>

Visto che la proposta riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni ed i motivi indicati in premessa e da intendersi qui integralmente recepiti, la trasformazione dell'Azienda Speciale AnconAnconambiente A.S.S. in società per azioni, secondo il combinato disposto degli artt. 113, co. 1, lettera e) e art. 115 del D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000;
2. di stabilire, conseguentemente, quanto segue:
 - a) la trasformazione avrà effetto dalla data di iscrizione nel registro delle imprese ed il primo esercizio sociale si chiuderà il 31.12.2001;
 - b) il Comune di Ancona al momento della trasformazione è l'azionista unico; quando cesserà l'azionariato unico il Comune di Ancona dovrà in ogni caso mantenere una quota di partecipazione superiore alla metà del capitale sociale;
 - c) a nuova società ha come ragione sociale "AnconAmbiente s.p.a.", e sede in Via del Commercio, 27 - Ancona,
 - d) la durata, l'oggetto e le altre norme regolatrici della società sono contenute nello Statuto sociale che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
 - e) il capitale sociale è provvisoriamente fissato in Euro 3.850.000 equivalenti a L. 7.454.639.500, suddiviso in n. 385.000 del valore nominale di 10 Euro ciascuna (L. 19.363),
 - f) sono nominati Amministratori della società gli attuali Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale sigg.:
 - Montanari Umberto - Presidente
 - Bevilacqua Giovanni - Componente
 - Desideri Claudio - Componente
 - Di Bitonto Caterina - Componente
 - Lucesoli Lorenzo - Componente

I componenti di tale Consiglio di Amministrazione restano in carica per un periodo corrispondente alla durata del loro mandato di amministratori dell'azienda, secondo la scadenza naturale, e comunque fino e non oltre il 3° mese successivo alla data di insediamento del Sindaco neoeletto nella tornata elettorale del 2001.

Il Consiglio di Amministrazione così costituito ha l'obbligo di convocare l'Assemblea entro 15 giorni dalla data di insediamento del nuovo Sindaco, di modo che la stessa proceda per tempo alla nomina degli amministratori

di propria competenza e gli stessi possono insediarsi entro il termine massimo in precedenza indicato, una volta che il Comune abbia provveduto alla nomina del Presidente ai sensi dell'art. 2458 c.c.

g) sono nominati:

1) Sindaci – membri effettivi - della società gli attuali Presidente e componenti del Collegio sindacale dell'azienda speciale sigg:

- rag. Battucci Lamberto - Presidente
- dott. Nagni Gabriele - Membro effettivo
- dott. Veroli Sergio - Membro effettivo

2) Sindaci – membri supplenti – della società i sigg:

- Calderigi Andrea
- Di Paolo Paolo

I nominati restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Per le nomine successive si provvederà secondo la composizione e le modalità disciplinate dall'art. 28 dello statuto.

h) la società subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli derivanti dal rapporto di lavoro con il personale, facenti capo all'Azienda speciale;

3. di approvare lo Statuto sociale nel testo allegato al presente atto sotto la lettera "A";

4. di confermare il conferimento di beni immobili, mobili e fondi liquidi a titolo di capitale di dotazione effettuato a favore dell'azienda speciale con decorrenza 1.1.96 con la deliberazione di costituzione e, successivamente con deliberazioni di consiglio n. 195/1997 e 93/1999;

5. di confermare l'affidamento dei servizi per i quali sono stati approvati i seguenti contratti:

- contratto di servizio 2001-2015 per l'affidamento dei servizi di igiene ambientale, complementari e simili approvato con deliberazione consiliare n. 108 del 28.9.2000;
- contratto di servizio 2001-2004 per l'affidamento del servizio di riscossione e accertamento dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione consiliare 109 del 28.9.2000.

Detti contratti potranno essere modificati e/o integrati per adeguarli alla nuova natura giuridica del gestore del servizio.

6. di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad introdurre nel presente atto costitutivo e nell'allegato statuto quelle varianti, soppressioni ed aggiunte che fossero richieste per il perfezionamento della presente trasformazione, senza che occorra alcuna ulteriore deliberazione, sempre che ciò non comporti modifiche di struttura o comunque di carattere sostanziale, nel qual caso la rielaborazione dell'atto costitutivo e dello statuto dovrà essere preventivamente concordata in sede di deliberazione consiliare.

7. di dare atto che il conferimento e l'assegnazione dei beni in sede di trasformazione di azienda speciale in società per azioni sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statale e regionali e che eventuali altre spese dipendenti dal presente atto sono a carico della società alla quale compete anche dar seguito agli adempimenti successivi necessari a dare esecuzione al presente atto.

Il Presidente, sulla base dell'esito della separata votazione, dichiara il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile.

STATUTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI "ANCONAMBIENTE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1

Denominazione

Ai sensi degli artt. 113, lett. e), del D. L.vo n. 267 del 18 Agosto 2000 è costituita una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, avente la denominazione sociale: "ANCONAMBIENTE S.p.A." .

Articolo 2

Oggetto sociale

- 2.1 La Società ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione, in proprio o per conto di terzi, di servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche e di utilità sociale nei settori della tutela di igiene urbana, ambientale, dell'energia e settori ad essi complementari e simili.

La Società potrà in particolare:

- a) gestire i servizi per la raccolta, pesatura, caricamento, trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati speciali non pericolosi e pericolosi prodotti da terzi, compresi sia lo spazzamento, la pulizia ed il diserbo di strade ed aree pubbliche anche adibiti a verde nonché la loro eventuale manutenzione, sia la rimozione neve, nonché realizzare e gestire i relativi impianti ed opere;
- b) gestire i servizi per la raccolta, pesatura, caricamento, trasporto, stoccaggio e il

trattamento, lo smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi, compreso il servizio di riciclaggio degli inerti, realizzare bonifiche ambientali nonché realizzare e gestire i relativi impianti ed opere;

- c) gestire impianti fissi e mobili, stazioni di trasferimento e conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato, impianti di stoccaggio di trattamento chimico – fisico e/o biologico, impianti di scarica per rifiuti urbani tal quali o trattati, inerti – speciali – pericolosi, impianti di termo distruzione;
- d) gestire ed erogare servizi complementari a quelli di igiene urbana ed ambientali, come ad esempio: espurgo pozzi neri e pozzetti stradali, derattizzazione, demuscazione e disinfestazione ambienti pubblici e privati, pulizia dei mercati comunali, autotrasporto per conto terzi, lavaggio e disinfezione dei gabinetti ed orinatoi pubblici, manutenzione e gestione del verde pubblico, delle fontane e delle spiagge.
- e) gestire i servizi concernenti la produzione, il trasporto, la distribuzione, l'acquisto e la cessione di energia elettrica nonché realizzare i relativi impianti ed opere;
- f) realizzare e gestire impianti per il teleraffreddamento, il teleriscaldamento, e la produzione combinata di calore ed energia elettrica, nonché realizzare e gestire le reti di distribuzione del calore ed energia elettrica per tutti gli usi;
- g) gestire i servizi di illuminazione pubblica, dei sistemi semaforici e di illuminazione votiva nei cimiteri, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- h) gestire le attività cimiteriali e funerarie, compresi il trasporto funebre, la cremazione e ogni attività per l'ampliamento, modifica o costruzione di nuove strutture cimiteriali nonché la realizzazione dei relativi impianti;
- i) prestare servizi in materia di risparmio energetico compresa la gestione calore,

la gestione impianti termici e relative attività di manutenzione e di controllo;

- j) provvedere alla progettazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di centrali, impianti e reti tecnologiche di qualsiasi tipo;
- k) eseguire la progettazione, l'attuazione e la successiva gestione e manutenzione di opere pubbliche, di opere di urbanizzazione, reti e impianti tecnologici di qualsiasi tipo;
- l) gestire altri servizi ambientali di supporto e servizi comunque connessi all'assetto del territorio;

La Società potrà altresì:

- assumere la gestione del servizio di pubblicità e pubbliche affissioni, compreso l'accertamento e la riscossione dei relativi tributi;
- assumere la riscossione della tariffa relativa al ciclo dei rifiuti solidi urbani ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs.vo 267/2000;
- fornire la consulenza e l'assistenza tecnica ed amministrativa ad aziende, enti anche estranei alla propria compagine sociale, che operano in settori simili o collegati al proprio;
- assumere anche commesse con altri soggetti per esercitare le attività previste nel proprio oggetto sociale quando ciò sia ritenuto conveniente al Consiglio di Amministrazione;
- provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori, ivi compresa la formazione professionale.

La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio anche di commercializzazione, di intermediazione e di studio connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso.

La Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma senza limiti territoriali, potendo altresì effettuare delle attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati anche non soci.

La Società potrà inoltre promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere. Le società controllate non possono, in ogni caso, creare a loro volta organismi societari, senza previo consenso della presente società. La Società potrà anche entrare in associazioni di imprese, assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e di strutture di terzi.

La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale e il raggiungimento degli scopi sociali. La Società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria. Le attività di cui agli artt. 106 e 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 integrato dal decreto ministeriale 6 luglio 1994 non saranno esercitate a contatto con il pubblico nè in via prevalente.

Articolo 3

Sede

3.1 La Società ha sede in Ancona, Via del Commercio, n. 27.

3.2 Potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia sia all'estero, sedi e rappresentanze, filiali e succursali

Articolo 4

Durata

La durata della Società è fissata sino al 2050 e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

CAPITALE

Articolo 5

Capitale sociale

- 5.1 Il capitale sociale è provvisoriamente determinato, ai sensi dell'articolo 115 del Testo Unico sugli Enti Locali di cui al D.Lvo del 18 agosto 2000, n. 267, in Euro 3.850.000 (equivalenti a Lire 7.454.639.500) rappresentato da numero 385.000 azioni del valore nominale di Euro 10 cadauna.
- 5.2. La società è a prevalente capitale pubblico locale ai sensi dell'art. 113 del T.U. citato. La quota di partecipazione del Comune di Ancona dovrà in ogni caso essere superiore alla metà del capitale sociale. Al termine del periodo di azionariato unico può essere riservato ai dipendenti della società un numero di azioni fino al massimo del 5% del capitale sociale.
- 5.3. Il capitale sociale può essere aumentato anche a fronte del conferimento di beni o di crediti da parte dei soci.

Articolo 6


Azioni

- 6.1 Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

- 6.2 Le azioni sono indivisibili e ciascuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea. La società non ha l'obbligo di emettere titoli azionari. Essa può emettere certificati provvisori sottoscritti dal Presidente.
- 6.3 In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero di azioni possedute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data di deliberazione dell'aumento del capitale sociale.
- 6.4 Il termine di diritto di opzione di cui all'art. 2441 del Cod. Civile è fissato in sessanta giorni.
- 6.5 In caso di aumento del capitale sociale, l'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, ai sensi dell'art. 2348 del Cod. Civile.
- 6.6 La Società, previa delibera assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie, in conformità agli articoli nn. 2357, 2357 bis, ter, quater del Codice Civile.

Articolo 7

Prelazione

- 7.1 Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito o di liberalità, le proprie azioni o i diritti sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, deve preventivamente a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare al Presidente del Consiglio di amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche su una parte soltanto dei titoli. 
- 7.2 Il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro 10 (dieci) giorni della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i soci.
- 7.3 I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono

comunicare a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del c.d.a. la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del c.d.a., entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvede ad informare l'offerente e tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata R.R. delle proposte di acquisto pervenute.

- 7.4 Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.
- 7.5 I trasferimenti di azioni e gli atti che portino alla partecipazione del Comune di Ancona al di sotto del limite previsto all'art. 5.2 non sono validi nei confronti della società.

Articolo 8

Versamenti

- 8.1 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che il Consiglio stesso reputa convenienti, fermo il disposto dell'articolo 2439 del Codice Civile.
- 8.2 A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse in ragione annua in misura pari al tasso ufficiale di sconto vigente, salvo quanto previsto dall'articolo 2344 del Codice Civile.

TITOLO III

OBBLIGAZIONI

Articolo 9

Emissione di obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, in conformità degli articoli 2410 e 2420 bis del Codice Civile. Spetta all'assemblea determinare le modalità di emissione, di collocamento e di estinzione e, per le obbligazioni convertibili, anche il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione.

TITOLO IV
ASSEMBLEE

Articolo 10
Assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci iscritti nel libro relativo almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e che abbiano anche depositato i certificati azionari a norma di legge e con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione.

Articolo 11
Deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 12
Assemblea ordinaria e straordinaria

- 12.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.
- 12.2 L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio medesimo.
- 12.3 L'assemblea può essere convocata quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge. Il luogo di convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è nella sede sociale o anche altrove, ma sempre nel territorio della Repubblica Italiana, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.


Articolo 13

Modalità di convocazione

- 13.1 Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono indette mediante pubblicazione nel Foglio Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dell'avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; in tale avviso può essere fissata la data per l'eventuale assemblea in seconda convocazione, nel caso in cui la prima vada deserta.
- 13.2 In mancanza delle formalità suddette, le assemblee si reputano regolarmente costituite quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori in carica e tutti i componenti in carica del collegio sindacale.
- 13.3 Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 14

Intervento in assemblea

- 14.1 L'intervento all'assemblea è regolato dall'articolo 2370 del Codice Civile. 
- 14.2 Il socio, che abbia diritto di intervento all'assemblea, può farsi rappresentare con semplice delega scritta, apposta anche in calce all'avviso di convocazione, da altra persona fisica o giuridica, ferme restando le limitazioni di cui all'articolo 2372 del Codice Civile.
- 14.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Articolo 15

Esercizio del diritto di voto

Ogni azione attribuisce il diritto di voto, fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 2351 del Codice Civile.

Articolo 16

Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea

- 16.1 In prima adunanza, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.
- 16.2 L'assemblea straordinaria, sia in prima convocazione, sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.
- 16.3 Le deliberazioni sono prese per alzata di mano

Articolo 17

Presidenza dell'Assemblea

- 17.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dai soci intervenuti.
- 17.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario anche non socio, eletto dagli intervenuti, salvo che per disposizioni di legge o per volontà del presidente il verbale non debba essere redatto da notaio.

Articolo 18

Verbale delle deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni delle assemblee sono constatate da processo verbale sottoscritto da chi ha presieduto e dal segretario o dal notaio.

**TITOLO V
AMMINISTRAZIONE**

Articolo 19

Amministrazione della Società

- 19.1 L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto dal presidente e da un numero di membri non superiore a quattro. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 19.2 La nomina del Presidente del consiglio di amministrazione è riservata al Comune di Ancona, ai sensi dell'art. 2458 C.C.
- 19.3 Gli altri amministratori sono eletti dall'assemblea previa determinazione del numero degli stessi nei limiti indicati al precedente comma 19.1.
- 19.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede a sostituirli - fatta eccezione per il presidente - con delibera approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea utile, ove verranno riconfermati o sostituiti. Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, s'intende scaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la loro surrogazione da parte del collegio sindacale.

Articolo 20

Vicepresidente e Segretario

- 20.1 Il consiglio di amministrazione può designare al proprio interno un componente con funzioni vicarie del presidente, che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.

- 20.2 Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario anche tra persone estranee al consiglio stesso.

Articolo 21

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

- 21.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, tutte le volte che lo giudichi necessario, mediante lettera raccomandata a.r. o telegramma o telefax con avviso di ricevimento contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; la convocazione deve essere spedita almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo; in caso di urgenza la comunicazione potrà avvenire mediante telegramma o telefax con avviso di ricevimento da spedirsi almeno un giorno prima della riunione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Vice Presidente, se nominato, o, in sua mancanza, dall'amministratore più anziano di età.
- 21.2 Il Consiglio di Amministrazione deve altresì esser convocato quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da uno dei consiglieri delegati o da almeno due amministratori o dal collegio sindacale, per deliberare su uno o più specifici argomenti da essi ritenuti di particolare interesse.
- 21.3 Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente costituito anche in assenza di convocazione, quando all'adunanza siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti in carica del collegio sindacale.

Articolo 22

Luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede sociale, sia altrove, anche al di fuori del territorio della Repubblica Italiana.

Articolo 23

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- 23.1 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 23.2 Le deliberazioni sono constatate da processo verbale sottoscritto da chi ha presieduto e dal segretario.

Articolo 24

Poteri del Consiglio di Amministrazione

- 24.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, nessuno escluso od eccettuato, ed ha facoltà di assumere tutte le decisioni che ritenga opportune per il raggiungimento e l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge riserva espressamente all'assemblea dei soci.
- 24.2 Per lo studio di determinati argomenti il Consiglio di Amministrazione può istituire speciali commissioni, avvalendosi anche di esperti esterni. Le commissioni riferiscono al Consiglio di Amministrazione

Articolo 25

Amministratore delegato, direttori e procuratori

- 25.1 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse ad un amministratore delegato, determinando i limiti della delega e le modalità per l'esercizio dei poteri con la stessa conferiti. Può altresì nominare, anche fra persone estranee al consiglio, procuratori speciali e mandatari per compiere singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

- 25.2 Non sono delegabili, oltre a quelle stabilite dalla legge, le seguenti attribuzioni:
- l'approvazione dei piani imprenditoriali (business plan), piani di spesa (budget) e programmi operativi;
 - la nomina del vicepresidente;
 - le proposte di distribuzione dei dividendi, di acquisto o riscatto di azioni proprie;
 - la stipula dei contratti e, in genere, l'assunzione di obbligazioni di cui ammontare e la cui durata siano superiori ai limiti stabiliti con delibera del consiglio di amministrazione;
 - l'approvazione della bozza di bilancio e, in genere, di ogni altra proposta da presentare all'assemblea. ivi comprese le proposte di modifica dello statuto;
 - l'acquisto, la vendita, il conferimento o comunque, il trasferimento di azioni, di aziende e di rami di azienda;
 - l'acquisto e la vendita di beni immobili;
 - l'assunzione di finanziamenti;
 - la concessione di garanzie a favore di terzi;
 - la nomina e la designazione di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa.
- 25.3 Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più direttori, determinando le funzioni, i poteri, la durata dell'incarico ed il relativo compenso.

Articolo 26

Compensi e rimborsi spese per gli Amministratori

- 26.1 Al Presidente, al Vice Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione compete un compenso stabilito dall'assemblea, secondo quanto stabilito dall'art. 2389 1° comma.
- 26.2 All'amministratore delegato compete un ulteriore compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2389 2° comma.
- 26.3 Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del loro mandato nei limiti stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 27

Poteri di rappresentanza

- 27.1 La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione e cassazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, munendoli degli opportuni poteri, spetta in via generale al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di assenza ed impedimento, al vicepresidente.
- 27.2 All'amministratore delegato, ai procuratori speciali ed ai direttori spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega conferita.

Articolo 28

Composizione e nomina del Collegio sindacale

- 28.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, compreso il presidente, e di due membri supplenti.
- 28.2 Il presidente del collegio è nominato dal Comune di Ancona ai sensi dell'art. 2458 Codice Civile. Gli altri componenti effettivi e supplenti sono eletti dall'assemblea.
- 28.3 I sindaci restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

TITOLO VII

BILANCIO E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Articolo 29

Redazione del bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede, con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla

redazione del bilancio sociale, costituito dallo stato patrimoniale, dai conto economico e dalla nota integrativa, da sottoporre, corredato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale, all'assemblea dei soci.

Articolo 30

Ripartizione degli utili

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio è attribuito come segue:

- il 5% (cinque) alla riserva legale, sino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Articolo 31

Pagamento dei dividendi

- 31.1 Il pagamento dei dividendi sarà eseguito presso le banche designate dall'assemblea dei soci, entro il termine che verrà annualmente fissato dall'assemblea stessa.
- 31.2 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili vanno prescritti a favore della Società

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32

Modalità della liquidazione e nomina dei liquidatori

In caso di scioglimento della Società, osservato, se del caso, il disposto dell'articolo 2449 del Codice Civile, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Articolo 33

Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, anche per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libro dei soci.

Articolo 34

Clausola arbitrale

34.1 Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci fra loro, tra i soci e la società o gli organi sociali o i liquidatori, fatta eccezione per quelle riservate dalla legge alla cognizione del giudice ordinario, sarà sottoposto al giudizio di un collegio di tre arbitri rituali. Ciascuna delle parti nomina un arbitro e congiuntamente designano il presidente del collegio. In caso di disaccordo la nomina del presidente è demandata al Presidente del Tribunale di Ancona, il quale nominerà anche l'arbitro alla cui designazione non abbia eventualmente provveduto la parte spettante.

34.2 Il collegio arbitrale giudicherà ritualmente e secondo diritto.

Articolo 35

Foro competente

Il Foro di Ancona ha competenza per ogni controversia non demandabile agli arbitri .

Articolo 36

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi.

Articolo 37

Disposizione transitoria

37.1 I componenti del primo Consiglio di Amministrazione ed i componenti del primo Collegio sindacale sono nominati come da deliberazione di trasformazione della

azienda speciale da cui deriva la società regolata dal presente statuto, in quanto tale deliberazione tiene luogo di atto costitutivo.

37.2 Il primo consiglio di amministrazione ha l'obbligo di convocare l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta trasformazione dell'azienda in società per azioni.

Handwritten signature

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA 1^ E 5^ COMMISSIONE RIUNITASI IN SEDUTA
CONGIUNTA IL 25.01.2001.**

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ISCRITTA AL N.2397
DELL'O.d.G. DEL CONSIGLIO COMUNALE**

EMENDAMENTO N.1

ELIMINARE a pag. 2, al capoverso "Ritenuto opportuno", dopo le parole "...in società per azioni" (rigo 8°), il seguente periodo:

<<di cui può restare azionista unico per un periodo comunque non superiore a due anni>>

ELIMINARE a pag. 3 e pag. 5, punto 2) lettera b) il seguente periodo: <<e lo rimarrà per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione>>

EMENDAMENTO N.2

AGGIUNGERE a pag.5, dopo il capoverso "Ritenuto di condividere..." il seguente ulteriore capoverso:

<<Considerato inoltre che l'Amministrazione comunale:

-si impegna a conferire ulteriori servizi ad AnconAmbiente, così come previsto nel Contratto di Servizio di Igiene Ambientale, in particolare ai punti 10 e 12 delle premesse e al comma 2.3 dell'art.4 dello stesso, regolandoli con appositi contratti; dal momento dell'approvazione della delibera e orientativamente in previsione della scadenza del contratto in essere, AnconAmbiente predisporrà un piano industriale al fine di consentire al Consiglio Comunale il conferimento del servizio di Pubblica Illuminazione.

-si impegna ad aprire un confronto con gli altri Comuni dell'ambito territoriale e con la Provincia al fine di prevedere in prospettiva la formazione di un soggetto d'ambito che valorizzi il ruolo di AnconAmbiente S.p.A. in sinergia con gli altri soggetti presenti nel territorio.>>

EMENDAMENTO N.3

ELIMINARE nel dispositivo, al punto 2), lettera f), il periodo da <<Tale primo Consiglio di Amministrazione...>> fino a <<...entro trenta giorni dall'avvenuta trasformazione.>> e SOSTITUIRE come segue:

<<I componenti di tale Consiglio di Amministrazione restano in carica per un periodo corrispondente alla durata del loro mandato di amministratori dell'azienda, secondo la scadenza naturale, e comunque fino e non oltre il 3° mese successivo alla data di insediamento del Sindaco neoeletto nella tornata elettorale del 2001.

Il Consiglio di Amministrazione così costituito ha l'obbligo di convocare l'Assemblea entro 15 giorni dalla data di insediamento del nuovo Sindaco, di modo che la stessa proceda per tempo alla nomina degli amministratori di propria competenza e gli stessi possano insediarsi entro il termine

massimo in precedenza indicato, una volta che il Comune abbia provveduto alla nomina del Presidente ai sensi dell'art.2458 c.c.>>


EMENDAMENTO N.4

Nello STATUTO:


- INSERIRE al titolo 8 "Disposizioni Generali" un articolo aggiuntivo:<<La Società garantisce l'accesso ai propri atti, nei limiti di legge, ai componenti delle Assemblee elettive degli enti pubblici azionisti.>>
-
- SOSTITUIRE il testo dell'art. 37 – Disposizione transitoria – con il seguente.
-
- 37.1 Sono chiamati a far parte del primo Consiglio di Amministrazione gli attuali amministratori dell'Azienda Speciale AnconAmbiente e gli stessi restano in carica per un periodo corrispondente alla durata del loro mandato di amministratori dell'Azienda, secondo la scadenza naturale, e comunque fino e non oltre il 3° mese successivo alla data di insediamento del Sindaco neoeletto nella tornata elettorale del 2001.
-
- 37.2 Il Consiglio di Amministrazione così costituito ha l'obbligo di convocare l'Assemblea entro 15 giorni dalla data di insediamento del nuovo Sindaco, di modo che la stessa proceda per tempo alla nomina degli amministratori di propria competenza e gli stessi possano insediarsi entro il termine massimo in precedenza indicato, una volta che il Comune abbia provveduto alla nomina del Presidente ai sensi dell'art. 2458 c.c.
-
- 37.3 I componenti del primo Collegio sindacale sono nominati come da atto costitutivo per un triennio intero.

Ancona,25.01.2001

Il Presidente della Commissione
Marta Burattini




Sugli emendamenti di cui sopra si esprime
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA
IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA
Dott. David Alessandroni



SUBEMENDAMENTO ALLA PROPOSTA N. 2.397 -

Aggiungere all'emendamento 2 della 1^a e 5^a Commissione, dopo le parole "Pubblica Illuminazione" le parole "che sarà gestita attraverso l'associazione in partecipazione al 49% di privati esperti del settore individuati mediante gara".

DAVID FAVIA



Parere favorevole
di referente Tecnica
Alfardem

Emendamento alla delibera n° 2397

Emendamento all'emendamento n° 2 proposto dalla Commissione

dopo le parole-predisporrà un piano industriale al fine di consentire al Consiglio Comunale aggiungere.....

di valutare la possibilità di conferire il servizio della pubblica illuminazione

~~Giuseppe~~
~~Vincenzo S.lli~~
Maffei
Maffei
Gorski
Paolo Eusebi

Parere favorevole
di rep.anti Tecnica

Affondem

EMENDAMENTO


All'emendamento della I e V Commissione del 25-1-2001.

All'emendamento n. 2


Dopo le parole: "...al fine di consentire al Consiglio Comunale", aggiungere le parole:
" **a termini di legge,**"...

Per cui il nuovo testo diventa:

"...al fine di consentire al Consiglio Comunale, a termini di legge, il conferimento del servizio di Pubblica Illuminazione".



ITALIANO MATTEO
(Gruppo "I Democratici")




PR 1



Ancona 29-1-2001

Per favore fornire
di referente Tecnica



EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ISCRITTA
AL N. 2397 DELL'O.D.G. DEL CONSIGLIO COMUNALE.


Aggiungere a pag.5 al capoverso "Ritenuto di condividere..." il seguente e
ulteriore capoverso:

~~l'Amministrazione comunale~~ (si fa carico ~~e/o per essa~~ la futura
Anconambiente SPA, [?] la servizio illuminazione conferito ~~alla stessa~~, qualora
si verificasse nella attuale azienda appaltatrice (IECE) una eccedenza di
personale normalmente impegnato nel lavoro di illuminazione direttamente
causata dalla perdita del servizio stesso, ad assumere le maestranze in
esubero, licenziate o in stato di mobilità.

Ancona, 29 gennaio 2001

PRI

firma




Per quanto di
Competenza parere
favorevole

Alessandro


EMENDAMENTO
alla proposta n. 2397 all'O.d.G. del Consiglio Comunale

Art. 2b (pagg. 3 e 5) sostituire:
La Società verrà subito aperta ai privati in misura pari al 49%.

DAVID FAVIA



Parere di Repubblica
Tecnica Favorevole



Proposta di emendamento alla delibera n.2397 Iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale del
~~18.12.00.~~ 22 - 1. 2001

Oggetto: Trasformazione dell'Azienda Speciale ANCONAMBIENTE A.S.S. in Società per Azioni.

Si propone di emendare l'articolo 5 dello Statuto societario, laddove viene fissato l'ammontare del capitale sociale dell'Azienda medesima in L. 7.454.639.500 ripartito in n^ 385.000 azioni del valore nominale di 10 Euro cadauna, prescrivendo l'offerta in prelazione delle quote destinate al mercato ai dipendenti ed agli utenti, per un periodo di quattro mesi (di modo che l'arrivo di eventuali grossi gruppi specializzati nel settore dei rifiuti avvenga non per scelta dell'Amministrazione, ma tramite il meccanismo del mercato e lasciando eventuali guadagni ai cittadini).

Inoltre, la previsione di una più vasta quota offerta ai dipendenti consentirebbe di intraprendere un più serio e consistente esempio di compartecipazione dei lavoratori alle scelte aziendali ed agli utili della impresa.

Pertanto, dopo il primo comma dell'art. 5 dovranno essere inseriti i seguenti commi :

“5.2 La società è a prevalente capitale pubblico locale ai sensi dell'art. 113 del T.U. citato. La quota di partecipazione del Comune di Ancona, o di eventuali altri enti locali territoriali, dovrà in ogni caso essere superiore alla metà del capitale sociale. Al termine del periodo di azionariato unico ad ogni cittadino maggiorenne residente nel Comune di Ancona verrà offerta prelazione per l'acquisto a valore nominale di una azione; detto diritto di prelazione potrà essere trasferito solo tra parenti sino al 4^ grado ed affini sino al 2^. Le restanti quote verranno offerte in prelazione, individuale, non trasferibile ed in parti uguali, a tutti i dipendenti della A.S.S. Anconambiente.

5.3 Il termine per l'esercizio del diritto di opzione è di sessanta giorni dalla offerta. Dopo la scadenza di detto termine tutte le quote, sia quelle acquisite dagli oblati che quelle rimaste nella disponibilità dell'azionista unico per il mancato esercizio della prelazione, potranno essere liberamente poste in vendita a condizioni di mercato. Il collocamento delle quote rimaste nella disponibilità del Comune potrà comunque avvenire solo attraverso procedure di evidenza pubblica.

5.4 Nella eventualità di aumenti di capitale sociale, le quote emittende verranno offerte in prelazioni ai medesimi soggetti e con le medesime proporzioni, in deroga all'art. 2441 cc. come previsto dal VI comma del medesimo articolo.

L'art. 6.3 viene ad essere così modificato :

“In sede di aumento di capitale sociale i soci, **dopo l'esaurimento della procedura di opzione di cui all'art. 5,** hanno **a loro volta** diritto di opzione nella sottoscrizione **delle residue** azioni di nuova emissione, in proporzione”

All'art. 7.2 dopo l'ultima frase “... comunicazione scritta a tutti i soci” è aggiunta l'ulteriore precisazione :

“ **a tutti i soci portatori di una partecipazione non inferiore a 1.000 quote; provvede altresì a dare comunicazione della proposta ai soci minori mediante affissione della stessa nella sede della Società e, qualora la proposta stessa abbia ad oggetto una partecipazione superiore alle 1.000 azioni, mediante pubblicazione per estratto su tre quotidiani locali.**

*Per me favorevole
Per quanto di competenza*
IL RAGIONIERE CAPO
(Dott. David Alessandroni)

Alessandroni

Dott. Elena PETRI

Elena Petri

STATUTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI "ANCONAMBIENTE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1

Denominazione

Ai sensi degli artt. 113, lett. e), del D. L.vo n. 267 del 18 Agosto 2000 è costituita una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, avente la denominazione sociale: **"ANCONAMBIENTE S.p.A."**

Articolo 2

Oggetto sociale

2.1 La Società ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione, in proprio o per conto di terzi, di servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche e di utilità sociale nei settori della tutela di igiene urbana, ambientale, dell'energia e settori ad essi complementari e simili.

La Società potrà in particolare:

- a) gestire i servizi per la raccolta, pesatura, caricamento, trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati speciali non pericolosi e pericolosi prodotti da terzi, compresi sia lo spazzamento, la pulizia ed il diserbo di strade ed aree pubbliche anche adibiti a verde nonché la loro eventuale manutenzione, sia la rimozione neve, nonché realizzare e gestire i relativi impianti ed opere;
- b) gestire i servizi per la raccolta, pesatura, caricamento, trasporto, stoccaggio e il

trattamento, lo smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi, compreso il servizio di riciclaggio degli inerti, realizzare bonifiche ambientali nonché realizzare e gestire i relativi impianti ed opere;

- c) gestire impianti fissi e mobili, stazioni di trasferimento e conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato, impianti di stoccaggio di trattamento chimico – fisico e/o biologico, impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati, inerti – speciali – pericolosi, impianti di termo distruzione;
- d) gestire ed erogare servizi complementari a quelli di igiene urbana ed ambientali, come ad esempio: espurgo pozzi neri e pozzetti stradali, derattizzazione, demuscazione e disinfestazione ambienti pubblici e privati, pulizia dei mercati comunali, autotrasporto per conto terzi, lavaggio e disinfezione dei gabinetti ed orinatoi pubblici, manutenzione e gestione del verde pubblico, delle fontane e delle spiagge.
- e) gestire i servizi concernenti la produzione, il trasporto, la distribuzione, l'acquisto e la cessione di energia elettrica nonché realizzare i relativi impianti ed opere;
- f) realizzare e gestire impianti per il teleraffreddamento, il teleriscaldamento, e la produzione combinata di calore ed energia elettrica, nonché realizzare e gestire le reti di distribuzione del calore ed energia elettrica per tutti gli usi;
- g) gestire i servizi di illuminazione pubblica, dei sistemi semaforici e di illuminazione votiva nei cimiteri, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- h) gestire le attività cimiteriali e funerarie, compresi il trasporto funebre, la cremazione e ogni attività per l'ampliamento, modifica o costruzione di nuove strutture cimiteriali nonché la realizzazione dei relativi impianti;
- i) prestare servizi in materia di risparmio energetico compresa la gestione calore,

la gestione impianti termici e relative attività di manutenzione e di controllo;

- j) provvedere alla progettazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di centrali, impianti e reti tecnologiche di qualsiasi tipo;
- k) eseguire la progettazione, l'attuazione e la successiva gestione e manutenzione di opere pubbliche, di opere di urbanizzazione, reti e impianti tecnologici di qualsiasi tipo;
- l) gestire altri servizi ambientali di supporto e servizi comunque connessi all'assetto del territorio;

La Società potrà altresì:

- assumere la gestione del servizio di pubblicità e pubbliche affissioni, compreso l'accertamento e la riscossione dei relativi tributi;
- assumere la riscossione della tariffa relativa al ciclo dei rifiuti solidi urbani ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs.vo 267/2000;
- fornire la consulenza e l'assistenza tecnica ed amministrativa ad aziende, enti anche estranei alla propria compagine sociale, che operano in settori simili o collegati al proprio;
- assumere anche commesse con altri soggetti per esercitare le attività previste nel proprio oggetto sociale quando ciò sia ritenuto conveniente al Consiglio di Amministrazione;
- provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori, ivi compresa la formazione professionale.

La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio anche di commercializzazione, di intermediazione e di studio connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso.

La Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma senza limiti territoriali, potendo altresì effettuare delle attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati anche non soci.

La Società potrà inoltre promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere. Le società controllate non possono, in ogni caso, creare a loro volta organismi societari, senza previo consenso della presente società. La Società potrà anche entrare in associazioni di imprese, assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e di strutture di terzi.

La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale e il raggiungimento degli scopi sociali. La Società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria. Le attività di cui agli artt. 106 e 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 integrato dal decreto ministeriale 6 luglio 1994 non saranno esercitate a contatto con il pubblico nè in via prevalente.

Articolo 3

Sede

3.1 La Società ha sede in Ancona, Via del Commercio, n. 27.

3.2 Potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia sia all'estero, sedi e rappresentanze, filiali e succursali

Articolo 4

Durata

La durata della Società è fissata sino al 2050 e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

CAPITALE

Articolo 5

Capitale sociale

- 5.1 Il capitale sociale è provvisoriamente determinato, ai sensi dell'articolo 115 del Testo Unico sugli Enti Locali di cui al D.Lvo del 18 agosto 2000, n. 267, in Euro 3.850.000 (equivalenti a Lire 7.454.639.500) rappresentato da numero 385.000 azioni del valore nominale di Euro 10 cadauna.
- 5.2. La società è a prevalente capitale pubblico locale ai sensi dell'art. 113 del T.U. citato. La quota di partecipazione del Comune di Ancona dovrà in ogni caso essere superiore alla metà del capitale sociale. Al termine del periodo di azionariato unico può essere riservato ai dipendenti della società un numero di azioni fino al massimo del 5% del capitale sociale.
- 5.3. Il capitale sociale può essere aumentato anche a fronte del conferimento di beni o di crediti da parte dei soci.

Articolo 6

Azioni

- 6.1 Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

- 6.2 Le azioni sono indivisibili e ciascuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea. La società non ha l'obbligo di emettere titoli azionari. Essa può emettere certificati provvisori sottoscritti dal Presidente.
- 6.3 In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero di azioni possedute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data di deliberazione dell'aumento del capitale sociale.
- 6.4 Il termine di diritto di opzione di cui all'art. 2441 del Cod. Civile è fissato in sessanta giorni.
- 6.5 In caso di aumento del capitale sociale, l'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, ai sensi dell'art. 2348 del Cod. Civile.
- 6.6 La Società, previa delibera assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie, in conformità agli articoli nn. 2357, 2357 bis, ter, quater del Codice Civile.

Articolo 7

Prelazione

- 7.1 Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito o di liberalità, le proprie azioni o i diritti sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, deve preventivamente a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare al Presidente del Consiglio di amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche su una parte soltanto dei titoli.
- 7.2 Il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro 10 (dieci) giorni della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i soci.
- 7.3 I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono

comunicare a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del c.d.a. la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del c.d.a., entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvede ad informare l'offerente e tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata R.R. delle proposte di acquisto pervenute.

- 7.4 Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.
- 7.5 I trasferimenti di azioni e gli atti che portino alla partecipazione del Comune di Ancona al di sotto del limite previsto all'art. 5.2 non sono validi nei confronti della società.

Articolo 8

Versamenti

- 8.1 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che il Consiglio stesso reputa convenienti, fermo il disposto dell'articolo 2439 del Codice Civile.
- 8.2 A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse in ragione annua in misura pari al tasso ufficiale di sconto vigente, salvo quanto previsto dall'articolo 2344 del Codice Civile.

TITOLO III

OBBLIGAZIONI

Articolo 9

Emissione di obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, in conformità degli articoli 2410 e 2420 bis del Codice Civile. Spetta all'assemblea determinare le modalità di emissione, di collocamento e di estinzione e, per le obbligazioni convertibili, anche il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione.

TITOLO IV
ASSEMBLEE

Articolo 10
Assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci iscritti nel libro relativo almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e che abbiano anche depositato i certificati azionari a norma di legge e con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione.

Articolo 11
Deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 12
Assemblea ordinaria e straordinaria

- 12.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.
- 12.2 L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio medesimo.
- 12.3 L'assemblea può essere convocata quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge. Il luogo di convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è nella sede sociale o anche altrove, ma sempre nel territorio della Repubblica Italiana, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 13

Modalità di convocazione

- 13.1 Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono indette mediante pubblicazione nel Foglio Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dell'avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; in tale avviso può essere fissata la data per l'eventuale assemblea in seconda convocazione, nel caso in cui la prima vada deserta.
- 13.2 In mancanza delle formalità suddette, le assemblee si reputano regolarmente costituite quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori in carica e tutti i componenti in carica del collegio sindacale.
- 13.3 Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 14

Intervento in assemblea

- 14.1 L'intervento all'assemblea è regolato dall'articolo 2370 del Codice Civile.
- 14.2 Il socio, che abbia diritto di intervento all'assemblea, può farsi rappresentare con semplice delega scritta, apposta anche in calce all'avviso di convocazione, da altra persona fisica o giuridica, ferme restando le limitazioni di cui all'articolo 2372 del Codice Civile.
- 14.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Articolo 15

Esercizio del diritto di voto

Ogni azione attribuisce il diritto di voto, fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 2351 del Codice Civile.

Articolo 16

Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea

- 16.1 In prima adunanza, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.
- In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.
- 16.2 L'assemblea straordinaria, sia in prima convocazione, sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.
- 16.3 Le deliberazioni sono prese per alzata di mano

Articolo 17

Presidenza dell'Assemblea

- 17.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dai soci intervenuti.
- 17.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario anche non socio, eletto dagli intervenuti, salvo che per disposizioni di legge o per volontà del presidente il verbale non debba essere redatto da notaio.

Articolo 18

Verbale delle deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni delle assemblee sono constatate da processo verbale sottoscritto da chi ha presieduto e dal segretario o dal notaio.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Articolo 19

Amministrazione della Società

- 19.1 L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto dal presidente e da un numero di membri non superiore a quattro. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 19.2 La nomina del Presidente del consiglio di amministrazione è riservata al Comune di Ancona, ai sensi dell'art. 2458 C.C.
- 19.3 Gli altri amministratori sono eletti dall'assemblea previa determinazione del numero degli stessi nei limiti indicati al precedente comma 19.1.
- 19.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede a sostituirli - fatta eccezione per il presidente - con delibera approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea utile, ove verranno riconfermati o sostituiti. Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, s'intende scaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la loro surrogazione da parte del collegio sindacale.

Articolo 20

Vicepresidente e Segretario

- 20.1 Il consiglio di amministrazione può designare al proprio interno un componente con funzioni vicarie del presidente, che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.

- 20.2 Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario anche tra persone estranee al consiglio stesso.

Articolo 21

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

- 21.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, tutte le volte che lo giudichi necessario, mediante lettera raccomandata a.r. o telegramma o telefax con avviso di ricevimento contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; la convocazione deve essere spedita almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo; in caso di urgenza la comunicazione potrà avvenire mediante telegramma o telefax con avviso di ricevimento da spedirsi almeno un giorno prima della riunione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Vice Presidente, se nominato, o, in sua mancanza, dall'amministratore più anziano di età.
- 21.2 Il Consiglio di Amministrazione deve altresì esser convocato quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da uno dei consiglieri delegati o da almeno due amministratori o dal collegio sindacale, per deliberare su uno o più specifici argomenti da essi ritenuti di particolare interesse.
- 21.3 Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente costituito anche in assenza di convocazione, quando all'adunanza siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti in carica del collegio sindacale.

Articolo 22

Luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede sociale, sia altrove, anche al di fuori del territorio della Repubblica Italiana.

Articolo 23

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- 23.1 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 23.2 Le deliberazioni sono constatate da processo verbale sottoscritto da chi ha presieduto e dal segretario.

Articolo 24

Poteri del Consiglio di Amministrazione

- 24.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, nessuno escluso od eccettuato, ed ha facoltà di assumere tutte le decisioni che ritenga opportune per il raggiungimento e l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge riserva espressamente all'assemblea dei soci.
- 24.2 Per lo studio di determinati argomenti il Consiglio di Amministrazione può istituire speciali commissioni, avvalendosi anche di esperti esterni. Le commissioni riferiscono al Consiglio di Amministrazione

Articolo 25

Amministratore delegato, direttori e procuratori

- 25.1 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse ad un amministratore delegato, determinando i limiti della delega e le modalità per l'esercizio dei poteri con la stessa conferiti. Può altresì nominare, anche fra persone estranee al consiglio, procuratori speciali e mandatari per compiere singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

- 25.2 Non sono delegabili, oltre a quelle stabilite dalla legge, le seguenti attribuzioni:
- l'approvazione dei piani imprenditoriali (business plan), piani di spesa (budget) e programmi operativi;
 - la nomina del vicepresidente;
 - le proposte di distribuzione dei dividendi, di acquisto o riscatto di azioni proprie;
 - la stipula dei contratti e, in genere, l'assunzione di obbligazioni di cui ammontare e la cui durata siano superiori ai limiti stabiliti con delibera del consiglio di amministrazione;
 - l'approvazione della bozza di bilancio e, in genere, di ogni altra proposta da presentare all'assemblea. ivi comprese le proposte di modifica dello statuto;
 - l'acquisto, la vendita, il conferimento o comunque, il trasferimento di azioni, di aziende e di rami di azienda;
 - l'acquisto e la vendita di beni immobili;
 - l'assunzione di finanziamenti;
 - la concessione di garanzie a favore di terzi;
 - la nomina e la designazione di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa.
- 25.3 Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più direttori, determinando le funzioni, i poteri, la durata dell'incarico ed il relativo compenso.

Articolo 26

Compensi e rimborsi spese per gli Amministratori

- 26.1 Al Presidente, al Vice Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione compete un compenso stabilito dall'assemblea, secondo quanto stabilito dall'art. 2389 1° comma.
- 26.2 All'amministratore delegato compete un ulteriore compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2389 2° comma.
- 26.3 Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del loro mandato nei limiti stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 27

Poteri di rappresentanza

- 27.1 La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione e cassazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, munendoli degli opportuni poteri, spetta in via generale al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di assenza ed impedimento, al vicepresidente.
- 27.2 All'amministratore delegato, ai procuratori speciali ed ai direttori spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega conferita.

Articolo 28

Composizione e nomina del Collegio sindacale

- 28.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, compreso il presidente, e di due membri supplenti.
- 28.2 Il presidente del collegio è nominato dal Comune di Ancona ai sensi dell'art. 2458 Codice Civile. Gli altri componenti effettivi e supplenti sono eletti dall'assemblea.
- 28.3 I sindaci restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

TITOLO VII

BILANCIO E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Articolo 29

Redazione del bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede, con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla

redazione del bilancio sociale, costituito dallo stato patrimoniale, dai conto economico e dalla nota integrativa, da sottoporre, corredato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale, all'assemblea dei soci.

Articolo 30

Ripartizione degli utili

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio è attribuito come segue:

- il 5% (cinque) alla riserva legale, sino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Articolo 31

Pagamento dei dividendi

- 31.1 Il pagamento dei dividendi sarà eseguito presso le banche designate dall'assemblea dei soci, entro il termine che verrà annualmente fissato dall'assemblea stessa.
- 31.2 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili vanno prescritti a favore della Società

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32

Diritto di accesso

La Società garantisce l'accesso ai propri atti, nei limiti di legge, ai componenti delle Assemblee elettive degli enti pubblici azionisti,

Articolo 33

Modalità della liquidazione e nomina dei liquidatori

In caso di scioglimento della Società, osservato, se del caso, il disposto dell'articolo 2449 del Codice Civile, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Articolo 34

Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, anche per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libro dei soci.

Articolo 35

Clausola arbitrale

34.1 Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci fra loro, tra i soci e la società o gli organi sociali o i liquidatori, fatta eccezione per quelle riservate dalla legge alla cognizione del giudice ordinario, sarà sottoposto al giudizio di un collegio di tre arbitri rituali. Ciascuna delle parti nomina un arbitro e congiuntamente designano il presidente del collegio. In caso di disaccordo la nomina del presidente è demandata al Presidente del Tribunale di Ancona, il quale nominerà anche l'arbitro alla cui designazione non abbia eventualmente provveduto la parte spettante.

34.2 Il collegio arbitrale giudicherà ritualmente e secondo diritto.

Articolo 36

Foro competente

Il Foro di Ancona ha competenza per ogni controversia non demandabile agli arbitri .

Articolo 37

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi.

Articolo 38

Disposizione transitoria

- 38.1 Sono chiamati a far parte del primo Consiglio di Amministrazione gli attuali amministratori dell'Azienda Speciale AnconaAmbiente e gli stessi restano in carica per un periodo corrispondente alla durata del loro mandato di amministratori dell'Azienda, secondo la scadenza naturale, e comunque fino e non oltre il 3° mese successivo alla data di insediamento del Sindaco neoeletto nella tornata elettorale del 2001.
- 38.2 Il Consiglio di Amministrazione così costituito ha l'obbligo di convocare l'Assemblea entro 15 giorni dalla data di insediamento del nuovo Sindaco, di modo che la stessa proceda per tempo alla nomina degli amministratori di propria competenza e gli stessi possano insediarsi entro il termine massimo in precedenza indicato, una volta che il Comune abbia provveduto alla nomina del presidente ai sensi dell'art. 2458 c.c.
- 38.3 I componenti del primo Collegio sindacale sono nominati come da atto costitutivo per un triennio intero.

* * * * *

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MARCHETTI GIORGIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to RAMADU' MARIANI LORENZO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.


Il Responsabile U.O. Consiglio
(F.to Ivana Pollonara)

Ancona, - 29/01/2001

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Ancona, - 29/01/2001

Il Responsabile U.O. Consiglio
(Ivana Pollonara)



Il presente atto è esecutivo il 29/01/2001

- non essendo pervenuta, entro dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, richiesta di invio al controllo
- per decorrenza dei termini di cui all'art. 46, comma 1 della Legge 8 giugno 1990, n. 142
- per esame favorevole del CO.RE.CO. nella seduta del _____ n.
- per dichiarazione di immediata eseguibilità

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l'esecuzione:

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> AREA FINANZE | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> SERVIZIO FINANZE | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> UO AZIENDE E CONSORZI | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |